



# **CITTA' DI BELLUNO**

*Regolamento per l'assegnazione*

**del**

**“PREMIO SAN MARTINO - 1972”**

\*\*\*\*\*

**Segreteria Generale**

**2018**

### **ART. 1 – Motivazioni del Premio**

1. Il Comune di Belluno intende riconoscere e dare merito a chi si è reiteratamente segnalato con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, delle attività produttive, del lavoro, della scuola, dello sport, ovvero anche con iniziative di carattere politico, sociale, assistenziale e filantropico.

### **ART. 2 – Istituzione del Premio**

1. Allo scopo è istituito il “Premio San Martino” destinato a gratificare:
  - a) una persona fisica, ovvero persona vivente nativa del comune di Belluno o che abbia operato o operi nello stesso e che si sia, quindi, particolarmente distinta per azioni ed attività riconducibili a quanto descritto all’art. 1;
  - b) un’associazione con sede a Belluno o che abbia operato o operi nel comune di Belluno e che si sia, quindi, particolarmente distinta per azioni ed attività riconducibili a quanto descritto all’art. 1.
2. Per ciascun anno viene conferito per una sola delle due categorie un Premio San Martino, fatto salvo che non subentrino eventi eccezionali e straordinari, sulla cui sussistenza ed importanza la Conferenza dei Capi Gruppo si esprime con la maggioranza di cui al successivo art. 6.
3. Il Premio non viene assegnato se sussistono le condizioni descritte all’art. 5, comma 3.

### **ART. 3 – Data e modalità conferimento del Premio**

1. Il “Premio” viene conferito solennemente l’11 novembre di ogni anno, ricorrenza della festività di San Martino, patrono della Città.
2. Il “Premio” assume la seguente forma: Medaglia d’Oro con impresso il sigillo di San Martino e pergamena.
3. Il Premio viene consegnato dal Sindaco congiuntamente al Presidente del Consiglio.

### **ART. 4 – Modalità di presentazione del Premio**

1. Uno o più cittadini del comune di Belluno, ad esclusione degli appartenenti al Consiglio Comunale e alla Giunta del Comune di Belluno, possono avanzare una propria proposta relative all’assegnazione del Premio, corredandola della documentazione e dalle fonti iconografiche che si ritiene opportuno trasmettere, fra cui, per i candidati di cui all’art. 2, lettera b, eventualmente anche Statuto e Regolamenti attuativi.
2. Tali proposte devono essere presentate all’Ufficio della Presidenza del Consiglio entro la fine del mese di agosto a mezzo lettera raccomandata (a/r) o a mezzo PEC, ovvero consegnate *brevi manu* per il necessario protocollo. Le domande sono valide esclusivamente per l’anno di presentazione.
3. Le proposte devono rimanere assolutamente riservate sino ad avvenuta deliberazione da parte della Giunta.
4. La firma o le firme di presentazione vengono tenute in considerazione esclusivamente allo scopo di verificare la provenienza delle stesse da cittadini del Comune.

### **ART. 5 – Modalità di assegnazione, modalità di deliberazione – Riserbo**

1. Le proposte di cui all’art. 4 vengono sottoposte entro il mese di settembre ad una prima valutazione da parte della Conferenza dei Capigruppo alla presenza del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti.

2. In una riunione successiva, da tenersi entro la seconda decade del mese di ottobre i Capi Gruppo consiliari, nella citata conferenza dei Capi Gruppo, individuano la persona, l'associazione o il sodalizio meritevoli del riconoscimento. Il Presidente e i Vice Presidenti non partecipano al voto.
3. Il Premio non viene assegnato ove in questa seconda riunione non si raggiunga la maggioranza di cui all'art. 6.
4. I Capi Gruppo Consiliari, oltre che tutti i Consiglieri eventualmente interessati dal proprio Gruppo di appartenenza, sono tenuti, sino alla deliberazione di cui al successivo art. 6, comma 2, al più stretto riserbo sul nome dei candidati, sulla scelta degli stessi e su ogni altra questione abbia attinenza al conferimento del Premio.
5. Per le riunioni della conferenza previste dal presente articolo i capi gruppo non possono conferire deleghe ad altri consiglieri

#### **ART. 6 – Quorum**

1. La proposta deve ottenere il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei Capi Gruppo presenti e che rappresentino almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Comunale escluso il Sindaco (21 Consiglieri).
2. La concessione del "Premio" è successivamente deliberata dalla Giunta Comunale che fa propria la proposta dei Capi Gruppo Consiliari.

#### **ART. 7 – Modifiche**

1. Il presente Regolamento ed ogni successiva modificazione sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale.

\*\*\*\*\*

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione n. 234 del 26.10. 1981 e successivamente modificato con deliberazioni n. 210 del 20.4.1990, n. 18 del 23.02.1996, n. 24 dell'8 aprile 2003, n. 14 del 23 aprile 2008 e n. 21 del 21.05.2018.